

Bruxelles, 8 marzo 2016  
(OR. en)

6665/1/16  
REV 1

COPEN 60  
EUROJUST 22  
EJN 13

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare - Notifica dell'Estonia

---

Si allega per le delegazioni la notifica dell'Estonia concernente la decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

**Notifica dell'Estonia**

**Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri  
dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure  
alternative alla detenzione cautelare**

**Autorità competenti (articolo 6, paragrafo 1 della decisione quadro)**

Il ministero della giustizia è l'autorità competente a trasmettere e ricevere il certificato sulle misure cautelari.

**Ministero della giustizia estone**

Tõnismägi 5a

15191 Tallinn

ESTONIA

tel: +372 620 81 92

Fax: +372 620 81 91

Indirizzo e-mail: [central.authority@just.ee](mailto:central.authority@just.ee)

**Misure cautelari (articolo 8, paragrafo 2 della decisione quadro)**

L'Estonia, se è lo Stato di esecuzione, sorveglia solamente le misure cautelari di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della decisione quadro.

**Trasmissione all'Estonia di una decisione sulle misure cautelari con l'accordo delle autorità competenti (articolo 9, paragrafo 4 della decisione quadro)**

L'Estonia può accettare una decisione sulle misure cautelari con l'accordo delle autorità che decidono il riconoscimento nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione quadro o nel caso in cui la persona da sorvegliare non risieda permanentemente in Estonia. L'accordo può essere concesso qualora la persona da sorvegliare abbia richiesto che la sorveglianza sia organizzata in Estonia e detta richiesta sia giustificata sulla base della situazione personale della persona da sorvegliare o per qualsivoglia altro motivo.

**Regime linguistico (articolo 24 della decisione quadro)**

L'Estonia accetta le comunicazioni in estone o inglese conformemente alla decisione quadro.

---